



COMUNE DI MILAZZO
Città Metropolitana di Messina
1° SETTORE - Affari Generali e Politiche Sociali

LINEE GUIDA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE

ART. 1 - Oggetto

1. Le presenti Linee Guida hanno ad oggetto le modalità di conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione, ai sensi degli artt. 4 e 17 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti), nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.

ART. 2 - Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, secondo le modalità di seguito descritte. L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le magistrature Amministrative: T.A.R. - Consiglio di Giustizia Amministrativa, Consiglio di Stato - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque pubbliche.
Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile.
Sezione C - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso: Tribunale - Corte d'Appello - Cassazione Penale.
Sezione D - CONTENZIOSO TRIBUTARIO Assistenza e patrocinio presso: Commissione Tributaria Provinciale e Regionale di Messina - Cassazione Sezione Tributaria.
2. L'iscrizione nell'elenco avviene su richiesta del professionista, singolo od associato. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Dirigente del 1° Settore, di Avviso pubblico sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'ente.
3. I nominativi dei professionisti richiedenti sono inseriti nell'elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
4. In via del tutto eccezionale adeguatamente motivati è consentito l'affidamento di incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

5. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 e quanto disposto da apposito regolamento comunale.

6. L'elenco verrà aggiornato con cadenza annuale.

ART. 3 - Iscrizione nell'Elenco

1. I professionisti che intendano essere inseriti nell'elenco devono presentare apposita domanda - corredata dal *curriculum vitae* - contenente, oltre alle generalità del richiedente, le seguenti dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- a) l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati o praticanti abilitati;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) di non trovarsi in posizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse con l'amministrazione comunale ai sensi della vigente normativa e dal Codice deontologico forense;
- e) di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione da parte dell'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
- f) che i fatti e gli atti indicati nel *curriculum vitae* sono veri e documentabili;
- g) di non avere in corso, in proprio o come socio di società di persone o di capitali o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Milazzo;
- h) di impegnarsi a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Milazzo o in conflitto con gli interessi del comune per la durata del rapporto instaurato;
- i) di accettare tutte le norme del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e quelle del codice di comportamento integrativo del Comune di Milazzo;
- j) di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione, pena la risoluzione del contratto;
- k) di dare il consenso per il trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Milazzo del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod. e int.;
- l) di essere disponibile ad assumere l'incarico alle condizioni fissate nello schema di disciplinare approvato con determinazione del Dirigente del I Settore;
- m) di aver stipulato apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi della propria attività professionale e di impegnarsi a mantenerla per la durata del mandato conferito dal Comune, adeguandone il massimale al valore della lite, laddove necessario;
- n) la specificazione della sezione per la quale si fa richiesta di iscrizione, fino ad un massimo di due.

2. Per gli studi associati i requisiti di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun componente. L'incompatibilità di cui alla lett. d) e g) del superiore comma 1, opera, oltre che nei confronti di professionisti che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale.

3. Il comune si riserva inoltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione.

ART. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta, ai sensi dell'art. 26 lett. h) del vigente statuto comunale, con provvedimento della Giunta Municipale, su proposta di deliberazione redatta dal 1° Settore - Servizio Contenzioso, sulla scorta di apposita relazione, recante le ragioni circa l'opportunità di agire o resistere in giudizio, formulata dal Responsabile del Settore competente per materia.
2. L'individuazione del professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale viene effettuata con determinazione del Dirigente del Settore I, attingendo all'elenco aperto, secondo principi di rotazione.
3. Resta ferma la possibilità, da motivarsi adeguatamente, di procedere all'individuazione del professionista, secondo criteri di consequenzialità, continuità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o analogo oggetto, per esigenze di identità e/o non contraddittorietà della strategia difensiva.
4. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
5. La rappresentanza legale dell'ente, ai fini di cui alle presenti linee guida, spetta al sindaco.

ART. 5 - Condizioni

1. L'incarico al professionista dovrà essere seguito dalla stipula di apposito disciplinare redatto in conformità allo schema tipo approvato con determinazione del Dirigente del Settore I, nel quale dovranno essere riportati:
 - a) indicazione del valore della causa;
 - b) il compenso professionale che viene determinato nel rispetto della Tabella di cui al successivo art. 6;
 - c) obbligo del professionista all'informativa della stima del rischio soccombenza ai fini della corretta applicazione del principio contabile 4/2, par. 5.2, lett H 9 di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.e., a salvaguardia degli equilibri di bilancio;
 - d) obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
 - e) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - f) obbligo di prospettare eventuali soluzioni bonarie e redigere, se necessario, il relativo atto di transazione, d'intesa col responsabile del Servizio competente, senza alcuna spesa aggiuntiva per il Comune rispetto all'importo concordato;
 - g) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

ART. 6 - Corrispettivo.

1. Il compenso spettante ai professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014, ridotti nella misura percentuale fissata dalla seguente tabella:

VALORE	PERCENTUALE DI RIDUZIONE
cause fino a € 1100,00	---
cause di valore superiore ad € 1100,00 e fino ad € 26.000,00	40%
cause di valore superiore ad € 26.000,00 e fino ad € 1.000.000,00 o di valore indeterminato	50%
cause di valore superiore ad € 1.000.000,00	60%

2. Oltre ai compensi professionali pattuiti saranno riconosciute anche e solo le spese effettivamente dovute, quali contributo unificato, spese di notifica, ecc..

3. Il Servizio contenzioso, prima di procedere al conferimento di qualsiasi incarico legale, procederà a determinare il valore della controversia.

4. Su richiesta del professionista e compatibilmente alle disponibilità di cassa dell'ente, potrà essere riconosciuto un anticipo, in misura non superiore al 30% dell'importo convenuto, previa presentazione di fattura elettronica da parte del professionista.

5. Potranno essere previsti nello schema tipo di disciplinare d'incarico meccanismi premiali legati alla liquidazione delle spese di lite in favore dell'ente ed alla eventuale relativa fase esecutiva.

ART. 7- Cancellazione dall'elenco

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- c) abbiano rifiutato o rinunciato, senza giustificato motivo, un incarico;

ART. 8- Registro

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza è istituito un Registro degli incarichi conferiti e la tenuta dello stesso è affidata al Servizio Contenzioso.

2. Nel registro saranno indicati:

- Generalità del professionista
- Estremi del provvedimento di incarico;
- Importo del compenso;
- Richiesta economica di controparte;
- Esito del giudizio